

Penale Sent. Sez. 3 Num. 15323 Anno 2021

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 10/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;

lette per la ricorrente le conclusioni dell'avv. _____, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 ottobre 2020 il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame presentata da _____ nei confronti dell'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale è stata disposta l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione a tre contestazioni del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (per aver ceduto due bustine di cocaina a _____), capo A; per aver detenuto a fine di spaccio 31 bustine di cocaina del peso complessivo di 19,20 grammi, capo B; per la cessione continuata di cocaina al medesimo _____, capo C).

2. Avverso tale ordinanza la _____ ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) et e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 275, commi 3 e 3 bis, cod. proc. pen., e la mancanza e la illogicità della motivazione.

Ha lamentato, anzitutto, l'indebita integrazione da parte del Tribunale delle lacune presenti nella motivazione dell'ordinanza con la quale era stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei propri confronti, nella parte relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari, e la mancata indicazione, anche da parte del giudice del riesame, delle ragioni ostative alla applicazione degli arresti domiciliari.

Ha sottolineato, in particolare, l'assoluta insufficienza della motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino con la quale era stata disposta l'applicazione della misura coercitiva più grave nei propri confronti, nella parte relativa alle esigenze cautelari e alla adeguatezza di tale misura, carenza che non poteva essere integrata in sede di riesame, in quanto il potere integrativo del giudice del riesame previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non sussiste nei casi di motivazione mancante o apparente.

Analoga carenza della motivazione ha lamentato a proposito della valutazione di adeguatezza della sola custodia in carcere a salvaguardare il pericolo di recidivanza ravvisato dal Tribunale del riesame, non essendo state indicate, né dal giudice per le indagini preliminari, né dal Tribunale, le ragioni della inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche mediante strumenti elettronici di controllo a distanza (ossia il cosiddetto braccialetto elettronico), a evitare la ripetizione da parte della ricorrente di condotte dello stesso genere, come invece richiesto espressamente dall'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., con la conseguente nullità sia dell'ordinanza impugnata sia di quella con la quale era stata disposta l'applicazione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Va ricordato che, nonostante il potere integrativo del giudice del riesame, previsto dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non operi per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, cioè priva del necessario contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudice, perché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico non emendabile (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265984; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 10/01/2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato, Rv. 276906), tuttavia sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata o espressa *per relationem* in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante, mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 27/01/2016, Carpentieri, Rv. 266050; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 08/03/2018, Liccardo, Rv. 272596).

Nel caso in esame non si verte in una ipotesi di motivazione del tutto mancante o apparente, priva, cioè, della necessaria idoneità dimostrativa del compimento della prescritta indagine in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della, anche succinta, indicazione delle ragioni della loro ritenuta ricorrenza, in quanto, come sottolineato dal Tribunale, il giudice per le indagini preliminari, a sostegno della affermazione della sussistenza del pericolo di recidivanza, aveva evidenziato sia che la ricorrente aveva proseguito in modo stabile l'attività di spaccio svolta dal fratello (che era stato arrestato), tanto da riportare nei propri appunti di contabilità (sequestrati nella sua abitazione) le voci di credito (anche di migliaia di euro) vantate dal fratello, sia quanto dichiarato dagli acquirenti (e (di aver acquistato anche in altre occasioni sostanze stupefacenti dalla ricorrente), traendone, in modo logico e sufficientemente argomentato, l'esistenza del pericolo di commissione di altre condotte di cessione di stupefacenti: si tratta, come correttamente rilevato dal Tribunale, di motivazione che non può dirsi apparente, essendo stati indicati gli elementi di fatto univocamente dimostrativi della stabilità della attività di spaccio, svolta anche con una, sia pur rudimentale, organizzazione, e, dunque, del concreto e attuale pericolo di prosecuzione di tale attività e di

ripetizione di condotte della stessa specie, tanto che il Tribunale non ha neppure dovuto integrare tale motivazione, essendosi limitato a condividerla, stante l'univoca idoneità dimostrativa degli elementi considerati ed evidenziati dal primo giudice per poter ritenere sussistente il pericolo di recidivanza.

Ne consegue, pertanto, l'infondatezza della eccezione di nullità della ordinanza applicativa della misura e di quella impugnata, che è stata fondata dalla ricorrente sulla apparenza della motivazione dell'ordinanza genetica e sulla sua indebita integrazione da parte dell'ordinanza resa nel giudizio di riesame, non essendosi verificata nessuna di tali ipotesi.

3. Per quanto riguarda, poi, la valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, anch'essa censurata dalla ricorrente, va ricordato che l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico può essere integrata dall'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perché l'indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell'ordinanza indicati, a pena di nullità, dall'art. 292 cod. proc. pen., sia perché l'articolo 275 cod. proc. pen., nel prevedere l'onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 10150 del 24/02/2016, Clopotaru, Rv. 266190; Sez. 2, n. 42557 del 04/07/2017, Micillo, Rv. 270773).

Al riguardo il Tribunale, per giustificare l'adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiare il rilevato pericolo di reiterazione di condotte analoghe, ha sottolineato la pericolosità della ricorrente, in considerazione del numero e della gravità delle condotte di spaccio e detenzione illecita di stupefacenti da essa poste in essere, nonché per la stabilità e diffusione di tale attività di spaccio, caratterizzata da un numero rilevante di acquirenti e da un consistente giro d'affari, desunti dagli appunti di contabilità rinvenuti in un cassetto di un mobile della camera da letto della _____, traendone la necessità di impedire alla stessa qualsiasi libertà di movimento, onde evitare la ripresa dei contatti con i numerosi acquirenti della droga emergenti dagli elenchi sequestrati: si tratta, anche a questo proposito, di motivazione sufficiente, giacché indicando le ragioni della necessità di impedire alla ricorrente qualsiasi forma di libertà di movimento, costituite dalla sistematicità e dalla diffusione della sua attività di spaccio (tra l'altro avvalendosi anche della propria abitazione, laddove erano occultati droga e appunti di contabilità), il Tribunale ha anche indicato, implicitamente e per esclusione, ma in modo chiaro e univoco, le ragioni della inadeguatezza allo stato di misure diverse dalla custodia cautelare (con ciò escludendo anche l'adeguatezza degli arresti domiciliari con strumenti elettronici di controllo a distanza), con la conseguente infondatezza dei rilievi sollevati al riguardo dalla ricorrente, essendo,

contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, state indicate in modo logico e chiaro le ragioni della rilevata adeguatezza della sola custodia in carcere.

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l'infondatezza di entrambi i profili di censura cui è stato affidato.

Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 *ter*, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10/3/2021